

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO PI136226-19 DEL 04.06.2019**

### **CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 2**

Con la presente si comunica a codesta rispettabile amministrazione che le caratteristiche oggetto di valutazione dell'offerta tecnica descritte nel disciplinare di gara, evidenziano chiaramente elementi che premiano strumentazione commercializzata da un unico fornitore ben preciso che per correttezza preferiamo non indicare.

In particolare facciamo riferimento ai requisiti riportati nella parte del disciplinare "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", con il riferimento puntuale al numero del criterio:

**Punto 5) Si fa notare che solo il suddetto unico fornitore possiede come caratteristica unica il diametro del foro skimmer > 0.5mm.**

Trascurando il fatto che, come discusso, il suddetto fornitore possiede anche un secondo HyperSkimmer cone, in generale diametri maggiori penalizzano le prestazioni di vuoto e aumentano la quantità di matrice che entra nello spettrometro con conseguenti deposizioni nel lungo periodo, il supposto e presunto vantaggio di essere più robusto ad eventuali ostruzioni (diametro più ampio=meno soggetto a ostruzioni da deposizione), decade inesorabilmente nel momento in cui è presente anche un ulteriore secondo HyperSKIMMER che deve essere mantenuto/sostituito con la stessa frequenza dello skimmer cone raddoppiando di fatto (avendo 2 skimmer), le azioni e i costi. Si fa notare che esistono soluzioni tecnologiche in grado preservare lo stato dei coni anche in condizioni routinarie molto complesse, come la lettura diretta di campioni con contenuto salino pari al 25%, senza ripercussioni sulla stabilità di lettura per oltre 4h di analisi continuate e più di 50 campioni acquisiti.

La caratteristica di cui sopra è pertanto soggettiva e non oggettiva.

**Punto 6) La lente di estrazione è un elettrodo posto all'uscita della sorgente, che, caricato negativamente, accelera gli ioni positivi; essa ha funzione fondamentale per incrementare la sensibilità analitica e, grazie agli ultimi ritrovati tecnologici, non risulta più soggetta a manutenzioni straordinarie effettuate da assistenza tecnica con fermi macchina significativi.**

Poiché posizionata all'altezza dell'interfaccia anche la virtuale manutenzione della lente di estrazione ionica, montata sulla nostra strumentazione, non richiede alcun intervento del personale di assistenza tecnica; come avviene per i coni, anche la lente di estrazione infatti è facilmente smontabile e ispezionabile in pochi secondi e attraverso un unico passaggio da parte dell'operatore, senza perdita di produttività dovuto a fermi macchina, calo di prestazioni dovuto a deposizioni (diametro > 50mm) e senza perdita del vuoto strumentale. Il dispositivo è talmente efficiente che, anche in condizioni routinarie estreme come l'analisi di Acque saline, ad oggi non sono registrati utilizzatori che abbiano sostituito o effettuato manutenzioni al dispositivo dopo 3 anni di utilizzo.

L'assenza di lente di estrazione è caratteristica unica di un ben definito costruttore che tuttavia possiede in vece un ulteriore cono di campionamento denominato HyperSkimmer cone (dal diametro ridotto a 1mm) che pertanto DEVE OBBLIGATORIAMENTE subire manutenzione ed essere sostituito, con la stessa, se non superiore, frequenza dei coni di campionamento.

A fronte di quanto appena esposto, che ha carattere oggettivo, decade totalmente la motivazione per "caratteristica migliorativa in quanto riduce i tempi di manutenzione e i costi di gestione" (anzi li raddoppia).

**Punto 9-10) Fermo restando che i punti 9 e 10 premiano indiscutibilmente l'unico fornitore con velocità di acquisizione più bassa, si segnala che oltretutto premiano la stessa caratteristica, ossia la velocità di acquisizione.**

**Infatti la velocità di scansione di un quadrupolo se è vincolata alla acquisizione (parametro legato al detector)**

**di 5 punti per massa di 40 masse non contigue ( $5 \times 20000 = 100000 \text{amu}$  = 100000 punti), è sempre velocità del detector (già premiato nel punto 9 e di nuovo nel punto 10) e non velocità di scansione (parametro che determina la velocità di spostamento di un picco di massa a quello successivo).**

**A tali requisiti, che come detto caratterizzano una particolare strumentazione, sono stati attribuiti punteggi tali da rendere di fatto proibitiva la partecipazione al bando da parte di più concorrenti. Infatti, pur essendo premianti e non mandatori, risultano nella sostanza discriminanti di soluzioni alternative ad una sola e specifica anche alla luce delle esigenze analitiche individuate nello stesso disciplinare di gara.**

**I punteggi ci risultano, anche, in contrasto con quanto espressamente disposto dalle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC (aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018), in particolare il paragrafo**

**"V. LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI: I CRITERI MOTIVAZIONALI**

**Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione".**

**Ed ancora sempre l'Anac Linee Guida n. 7 del 24 novembre 2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 - 12 - 2011) per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture. Paragrafo**

**"4.3 L'importanza di una corretta ponderazione**

**Strettamente connessa alla scelta dei criteri di valutazione e' ovviamente l'indicazione della relativa ponderazione e, cioè, l'utilità che il singolo elemento di valutazione riveste per la stazione appaltante rispetto alla totalità degli elementi di valutazione dell'offerta per quello specifico appalto. Quanto al merito della scelta relativa al peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio, la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo la giurisprudenza, l'unico limite della "manifesta irrazionalità" della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'intervento. Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvengono laddove, ad esempio, il valore attribuito ad un criterio sia tale da preconstituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio, oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri".**

**Considerando quanto sopra, riteniamo quindi che le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato siano in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, ai quali la vs. società dovrebbe uniformarsi nella formulazione dei bandi per la scelta dei propri fornitori.**

**In particolare, l'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che "Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza".**

**Pertanto, le caratteristiche tecniche delle forniture dovrebbero essere definite dalle stazioni**

**appaltanti in modo da non restringere illegittimamente la platea dei potenziali concorrenti.**

**Alla luce di quanto precede, Vi chiediamo, quindi, di fornire tutti i chiarimenti richiesti anche al fine di rivedere la tabella dei punteggi attribuiti per la procedura di gara sopra descritta, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento, eliminando le illegittime posizioni di vantaggio.**

**Resta inteso che in mancanza di un vostro tempestivo riscontro, entro 5 giorni dalla data della presente, saremmo costretti ad adire le competenti sedi onde tutelare ogni nostro legittimo interesse e buon diritto.”**

#### **RISPOSTA DEL R.U.P.**

Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito risposte ai Vostri chiarimenti:

**Si premette che per la presente gara, e nello specifico per il lotto di cui all’oggetto, ben 24 dei 70 punti destinati alla valutazione dell’offerta tecnica sono stati assegnati a criteri prestazionali, in particolare premiando quelle strumentazioni capaci di fornire i migliori limiti di quantificazione su numerosi metalli. Ciò fa sì che non si possa individuare a priori una ditta che superi le altre nell’attribuzione dei punti.**

Fatta questa doverosa premessa, qui di seguito si risponde alle richieste di chiarimenti pervenute.

**Punto 5) Il criterio premia la presenza di uno skimmer cone con diametro maggiore. Ciò si spiega con quanto riportato nel metodo EPA 6020B - Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry al punto 4.6 “Dissolved solids can deposit on the nebulizer tip of a pneumatic nebulizer and on the interface skimmers (reducing the orifice size and the instrument performance)”.**

**Il grado di vuoto negli ambienti della strumentazione comunicanti con i coni dovrà essere certamente garantito da pompe adeguate allo scopo.**

**Punto 6) Il criterio premia la capacità di garantire le performance richieste senza utilizzare lenti di estrazione nell’ambito del sistema di selezione e deflessione del fascio ionico off-axis. Le lenti di estrazione, infatti, sono parti della strumentazione sottoposte a consumo e deterioramento, e la loro assenza (se garantita da un sistema che soddisfi le richieste del progetto d’acquisto) porta ad una minore attività di manutenzione routinaria e a lungo termine.**

**Punto 9) Il criterio 9 premia la strumentazione con velocità di scansione maggiore. La velocità di scansione è un parametro che permette di valutare le prestazioni dell’analizzatore e va definita fissando criteri quali il range di misurazione, le masse da analizzare ed il numero dei punti per ciascun picco (massa) analizzata: in questo modo è possibile confrontare diverse velocità di scansione di diversi analizzatori.**

**Punto 10) Al criterio 10, è richiesto un detector altamente performante per gestire al meglio un analizzatore ad elevate prestazioni; non risulta a chi scrive che il requisito velocità di scansione coincida necessariamente con il requisito velocità di acquisizione.**

IL R.U.P.  
Ing. Domenico SAVINO